

Garofoli dott. Vittorio e Baeli dott. Salvatore designati dal Ministro per il tesoro;

Polidori dott. Alessandro, designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

Di Falco dott. Felice, designato dal Ministro per il commercio con l'estero.

I predetti dureranno in carica fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto in data 5 gennaio 1960, di cui in premessa, per gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

FANFANI

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio

COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero

PRETI

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, a norma dell'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Le deliberazioni adottate in merito alle direttive da impartire alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione della misura dei canoni equi sono vincolanti per le Commissioni stesse.

Art. 2.

Gli esperti di cui all'art. 5 sono scelti uno tra docenti universitari in economia agraria e uno tra docenti in materie giuridiche o tra magistrati.

I membri della Commissione tecnica centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La nomina avviene con decreto ministeriale.

Art. 3.

La convocazione della Commissione tecnica centrale è fatta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato.

L'esame preliminare di ciascun affare posto all'ordine del giorno è affidato ad uno o più componenti della Commissione, i quali presentano una relazione scritta.

Le deliberazioni della Commissione tecnica centrale sono validamente adottate con almeno cinque voti favorevoli che rappresentino la maggioranza dei votanti; in casi di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle adottate ai sensi della lett. a) dell'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sono comunicate tempestivamente al prefetto della Provincia interessata, che provvede a darne pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Art. 4.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invita le Commissioni tecniche provinciali, che non abbiano già trasmesso le deliberazioni adottate, a provvedere alla determinazione delle tabelle dell'equo canone per le zone di rispettiva competenza. Il Ministero indica contestualmente a ciascuna Commissione il termine entro il quale dovrà deliberare, con riferimento alle consuetudini locali vigenti per l'inizio dell'annata agraria.

La Commissione tecnica centrale, qualora le Commissioni provinciali non provvedano agli adempimenti di loro competenza nei termini di legge, come sopra determinati, provvede in via sostitutiva, a termini della lett. c) dell'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Con le stesse formalità, il potere sostitutivo della Commissione tecnica centrale si esercita anche nei confronti degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Nei casi di cui ai commi precedenti, le deliberazioni sostitutive della Commissione tecnica centrale dovranno essere adottate entro due mesi dalla scadenza dei termini fissati per le deliberazioni delle Commissioni provinciali.

Art. 5.

Per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente articolo è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste disporre che il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia interessata, fornisca oralmente alla Commissione tecnica centrale elementi di giudizio.

Art. 6.

Un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli esercita le funzioni di segretario della Commissione tecnica centrale.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

(63)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Classificazione tra le Strade statali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto strada statale n. 122 (Agrigentina) a Serra Monello-Naro innesto strada statale n. 115 (sud occidentale Sicula) a Palma di Montechiaro » della lunghezza di km. 27+000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;